SENATO DELLA REPUBBLICA

—— XIII LEGISLATURA ———

N. 4844

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VEDOVATO, DE LUCA Michele e GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2000

Modifiche all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Nell'ambito della riforma delle autonomie locali la legge sull'elezione diretta dei sindaci (legge 25 marzo 1993, n. 81) ha contribuito a rinnovare in modo sostanziale l'amministrazione delle città.

Tuttavia la stessa legge, al comma 2 dell'articolo 2, ha previsto un limite al numero di mandati che il sindaco e il presidente della provincia possono ricoprire stabilendo che «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche».

L'assoluta novità di questo sistema di elezione, accompagnata da dubbi e timori, ha portato all'introduzione di questo limite. Successivamente la legge 30 aprile 1999, n. 120 (in materia di elezione degli organi degli enti locali) ha introdotto un correttivo alla legge del 1993 stabilendo che: «È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto data inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie»

Appare oggi chiaro alla luce dei risultati positivi della riforma, introdotta con la legge n. 81 del 1993, che ogni timore e ogni dubbio sono da ritenere ormai del tutto superati: i profondi cambiamenti intervenuti nelle realtà locali in questi ultimi sette anni grazie ad una politica di amministrazione efficiente e il fatto che molti sindaci e presidenti di

provincia siano già al loro secondo mandato rendono necessaria l'eliminazione di questi limiti al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa quando questa sia confortata dal giudizio positivo del cittadino elettore.

È opportuno inoltre sottolineare come l'eliminazione di questi limiti risponda anche all'esigenza di dare omogeneità alle numerose leggi elettorali vigenti nel nostro Paese. Quanto previsto dal presente disegno di legge è infatti conforme alle disposizioni dettate sia dalla legge costituzionale sull'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto oridinario (legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1) sia dalla legge costituzionale sull'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale.

Entrambe le disposizioni normative infatti non prevedono (con l'unica eccezione della Sicilia) alcun limite al numero di mandati che i Presidenti delle Regioni possono ricoprire nonostante sia evidente che i poteri di questi ultimi siano ben più ampi di quelli dei sindaci. Viene assicurata così alle Regioni la possibilità di beneficiare, per tutto il tempo ritenuto opportuno dagli elettori, di un governo stabile e duraturo.

L'articolo 1 del disegno di legge prevedendo l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali che ha ricompreso le disposizioni di cui sopra, dà questa possibilità anche agli abitanti dei comuni e delle province. XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
- 2. Alla rubrica dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le parole: «Limitazione dei mandati» sono soppresse.